

Approvato con deliberazione dell'assemblea n.15 in data 10.06.2005

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI

ART. 1

La Comunità Montana Valtellina di Tirano conferisce borse di studio della somma di €. 1.300,00 per consentire a giovani capaci e meritevoli di iniziare gli studi universitari presso qualsiasi università italiana o dell'Unione Europea conferibili mediante concorso per titoli.

ART. 2

Il numero massimo di borse di studio annualmente concedibili è fissato in 20 così suddivise:

- n. 8 riservate agli iscritti al primo anno universitario;
- n. 12 riservate agli iscritti agli anni successivi al primo.

Qualora i beneficiari iscritti al primo anno dovessero essere inferiori a 8, la quota rimanente verrà utilizzata per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

Le borse di studio che si rendano disponibili per rinuncia o per decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate a candidati risultati idonei nell'ordine della graduatoria.

ART. 3

Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse a qualsiasi titolo conferite, assegni e premi, ovvero posti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso da Amministrazioni dello Stato o da Enti, Fondazioni o Aziende anche straniere.

L'assegnatario ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Le borse di studio non potranno essere concesse in misura superiore ad una per ogni nucleo familiare.

ART. 4

I candidati partecipanti al concorso devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere la residenza anagrafica in un comune della Comunità Montana Valtellina di Tirano da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando di concorso non in proprio ma con almeno uno dei genitori, con esclusione degli orfani di entrambi;
- b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;
- c) essere regolarmente iscritti a qualsiasi facoltà universitaria italiana o dell'Unione Europea;

ART. 5

Il concorso annuale per l'assegnazione è indetto dalla Comunità Montana entro il 31 maggio di ogni anno.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo lo schema (allegato A), dovrà pervenire entro il successivo 30 giugno presso la sede della Comunità Montana.

ART. 6

La domanda deve contenere:

- a) le generalità dello studente;
- b) il recapito del concorrente;

- c) lo stato di famiglia;
- d) la situazione reddituale del nucleo familiare;
- e) l'anno di corso, la facoltà e l'università presso la quale è iscritto;

f) titolo di scuola media superiore conseguito con l'indicazione della votazione riportata;
 g) dichiarazione che il richiedente non gode di altre borse di studio, assegni, premi ovvero posti in collegi o convitti di cui all'art. 3.
 L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ogni eventuale documentazione integrativa che dovesse ritenere necessaria.

ART. 7

L'erogazione dell'importo corrispondente alla borsa assegnata è effettuata entro il mese di settembre di ogni anno in unica soluzione.

ART. 8

L'ufficio preposto all'istruttoria delle domande di concessione di borse di studio provvede come segue:
 a) esamina i requisiti di ammissibilità al concorso e dispone di comunicare ai non ammessi i motivi dell'esclusione;
 b) forma la graduatoria dei candidati;
 c) rassegna al Segretario il verbale delle operazioni svolte, il quale provvederà all'approvazione della graduatoria ed alla concessione di benefici.

ART. 9

Ai fini della formazione della graduatoria per gli iscritti al 1° anno, verranno valutati:
 diploma di scuola media superiore:
 - per votazione di 86/100 = 10 punti;
 - per ogni 100esimo in più (sino ai 100/100) = 1 punto;
 A parità di punteggio verrà data la precedenza ai soggetti con la situazione reddituale familiare più sfavorevole (minor reddito).

ART. 10

Ai fini della formazione della graduatoria per gli iscritti agli anni successivi al 1°, i requisiti saranno i seguenti:

Gli studenti iscritti secondo il nuovo ordinamento:

Corsi di laurea triennale:

- iscritti al 2° anno di frequenza:
aver acquisito almeno n. 50 crediti entro il 30 aprile dell'anno in corso;
- iscritti al 3° anno di frequenza:
aver acquisito almeno n. 110 crediti entro il 30 aprile dell'anno in corso;
- laureandi laurea di 1° livello o iscritti al 1° anno di laurea specialistica (anche con riserva):
non essere iscritti fuori corso;
aver acquisito almeno n. 180 crediti entro il 30 aprile dell'anno in corso;
- iscritti al 2° anno di laurea specialistica:
aver acquisito almeno 50 crediti (della laurea specialistica);
- laureandi laurea di 2° livello (specialistica):
non essere iscritti fuori corso;
aver acquisito almeno 120 crediti. (della laurea specialistica);

ART. 11

Per gli studenti iscritti secondo il vecchio ordinamento:

- essere iscritti regolarmente in corso;
- aver superato entro il 30 aprile dell'anno in corso tutti gli esami previsti nel piano di studi della facoltà o nel piano di studi proposto dallo studente, approvato dal Consiglio di facoltà, fino all'anno accademico precedente;
- laureandi: non essere iscritti fuori corso e aver sostenuto tutti gli esami entro il 30 aprile dell'anno in corso.

ART. 12

Criteri per la formazione della graduatoria.

La graduatoria verrà formulata secondo i seguenti criteri:

- a) calcolo della media aritmetica ponderata di tutti i voti degli esami sostenuti dallo studente durante tutta la sua carriera universitaria (per gli iscritti alle lauree di 2° livello si considerano anche le votazioni riportate nel corso della laurea di 1° livello);
- b) gli esami superati con “approvato” o “idoneo” non verranno considerati ai fini del calcolo della media;
- c) in presenza di voto con lode per ogni lode punti 0,20;
- d) in presenza di un numero di studenti beneficiari superiore al numero delle borse di studio stabilite, l'assegnazione sarà attribuita allo studente con la votazione media più alta; a parità di media, definita fino al secondo decimale, precede chi ha il maggior numero di lodi, a parità di punteggio relativo al merito, sarà data la precedenza allo studente di età inferiore.

Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

La Comunità Montana potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni rese dagli assegnatari le borse di studio in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

Lo studente risultato assegnatario sulla base di dichiarazioni non veritiere decade dal beneficio ed è obbligato alla restituzione delle somme eventualmente già percepite.

ART. 13

L'istituzione annuale delle borse di studio è subordinata alla condizione che nel bilancio dell'Ente sia stanziato il fondo necessario per erogarle.

ART. 14 NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 2005 il concorso per l'assegnazione delle borse di studio è indetto dalla Comunità Montana entro il 31 luglio.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo lo schema (allegato A), dovrà pervenire entro il successivo 15 settembre presso la sede della Comunità Montana.

L'erogazione dell'importo corrispondente alla borsa di studio assegnata verrà effettuato entro il mese di ottobre.